

N. 3/21

Accordo Tagliente Matteo



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Tagliente Matteo** in data 8.3.21, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di Defanti Stefano a conferma dell'impegno assunto (e di cui infra) ai fini della fattibilità della proposta;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 4.3.21;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in [REDACTED]

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero la cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile delle società **Gusto e Sensi di [REDACTED]** e c snc e **Tagliente costruzioni snc** risale, rispettivamente, al 5.2.19 e al 4.2.19, sicché il ricorrente – giusto il disposto dell'art. 147 lf – non potrebbe più essere dichiarato fallito per ripercussione, anche nel caso in cui tali società fossero sopra soglia e quindi fallibili. Peraltro, la cessazione del rapporto sociale rispetto alla **Tagliente costruzioni snc** è conseguenza della cancellazione della società dal registro imprese in data 4.12.19 sicché, essendo decorso più di un anno, anche tale società non può più essere dichiarata fallita);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (invero il ricorrente è titolare solo di reddito da lavoro dipendente per euro 1.200,00 mensili, totalmente assorbito per le spese di mantenimento proprie e della figlia convivente con la madre; il **Tagliente** e poi proprietario di quota di 1/3 su un compendio in San Giovanni



Lupatoto, quota valutata da perito stimatore in euro 22.050,00, nonché di quote di partecipazione in società ammesse al concordato preventivo dal Tribunale di Mantova, quindi di valore nullo. Pertanto, è del tutto evidente che con le proprie risorse reddituali e patrimoniali il ricorrente non è in grado di far fronte all'imponente debito di cui è gravato, pari ad euro 4.412.764,98, come verificato anche dal gestore della crisi);

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato, in particolare che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che il reddito di euro 1.200,00 mensili deve essere effettivamente trattenuto per intero dal ricorrente, stante l'obbligo di mantenimento della figlia (euro 400,00 mensili) ed apparendo le spese residue indicate effettivamente corrispondenti a quelle necessarie per il decoroso mantenimento del ricorrente;
- che la proposta prevede:
 - 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC, il cui importo è stato indicato),
 - 2) il pagamento nella misura del 22% del creditore Red Sea spv (già Banco BPM) titolare di ipoteca di primo grado sul compendio di San Giovanni Lupatoto (costituito da due miniappartamenti e un ripostiglio) appartenente per quota di 1/3 al ricorrente (soddisfazione corrispondente al valore di mercato della quota, quale stimato dal perito incaricato dal gestore della crisi con perizia asseverata del 23.11.20),
 - 3) la totale degradazione al chirografo ex art. 7, c. 1 legge 3/12, oltre che del creditore ipotecario di primo grado per la parte di credito eccedente il valore della quota del ricorrente, anche di tutti gli altri creditori privilegiati (creditori titolari di ipoteche di grado secondo, terzo e quarto sul predetto immobile; creditrice per retribuzioni [REDACTED] [REDACTED] Agenzia delle Entrate/riscossione per tributi e contributi privilegiati; Comune di San Giovanni Lupatoto sempre per tributi locali privilegiati) posta l'insussistenza di beni sui quali il privilegio potrebbe essere esercitato;



4) la suddivisione dei creditori chirografari – originari o a seguito di degradazione – in 3 classi, con trattamento economico differenziato come segue:

a) creditrice [REDACTED] 15%

b) crediti di Agenzia Entrate/riscossione e del Comune di San Giovanni Lupatoto originariamente in privilegio 10%;

c) tutti gli altri creditori: 2%

- che il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori non può essere ricavato dal patrimonio del debitore, sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte Defanti Stefano, il quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa e subito dopo di questa, la complessiva somma di euro 157.000,00, con pagamento immediato agli indirizzi IBAN che gli stessi indicheranno;

- che il Defanti, oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 8) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;

- che il gestore della crisi ha verificato la solvibilità del Defanti sicché, anche in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;

- che la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dal Defanti e potrebbe essere messo a disposizione dei creditori solo il modesto importo ricavabile dalla vendita della quota di 1/3 sugli immobili in San Giovanni Lupatoto);

- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

ritenuto opportuno precisare che al voto dovranno essere ammessi tutti i creditori concorsuali indicati nel piano, ad eccezione del creditore ipotecario Red Sea svp per la sola parte di credito (pari ad euro 22.050,00) non oggetto di falcidia (mentre anche tale creditore dovrà essere ammesso al voto per la residua parte degradata al chirografo);



rilevato, inoltre, che devono essere adottate idonee forme di pubblicità della proposta e del presente decreto e che va altresì emesso il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. c) Legge 3/12

visto l'art.10 Legge n.3/2012,

FISSA

l'udienza del **9.6.2021 ore 15,00** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

DISPONE

la comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori a cura del gestore della crisi Dott. Stefano Bergamasco **almeno 40 giorni prima** del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. Il dott. Bergamasco indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata - al gestore della crisi dott. Stefano Bergamasco **entro il 28 maggio 2021, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incombeni di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12

DISPONE

che a cura del gestore della crisi la proposta e il presente decreto siano immediatamente pubblicati, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it". Il tutto con oscuramento dei seguenti dati sensibili: indirizzo di residenza del ricorrente e di Defanti Stefano; nominativi di persone fisiche diverse dal ricorrente, da Defanti Stefano, dal Giudice e dal gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Tagliente



Matteo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge 3/12, è equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 23.3.2021

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca



AL TRIBUNALE DI VERONA

Ricorso ex articolo 7 Legge 3/2012

(accordo di ristrutturazione dei debiti)

Il sottoscritto TAGLIENTE MATTEO, nato a Verona il 19 settembre 1976 e residente a [REDACTED], codice fiscale TGL MTT 76P19 L781 X,

premessò che

sussistono le condizioni previste dalla legge 27.1.2012, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto:

il sottoscritto TAGLIENTE MATTEO si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, che non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e, conseguentemente, versa in una situazione di sovraindebitamento così come prevista dalla legge;

ritenuto che

il sottoscritto non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;

il sottoscritto non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente istanza, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e/o di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della Legge 3/2012;

il sottoscritto non ha posto in essere atti di frode ai creditori;

considerato che

la procedura di accordo di ristrutturazione del debito prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di accordo;

l'art. 15 della citata legge prevede che "*possono costituire organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenze e professionalità. gli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili sono iscritti di diritto...*", nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona risulta iscritto all'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, al n. 3;

il sottoscritto, in data 09.06.2020 ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona istanza per la nomina di Gestore della Crisi;

in data 26.06.2020, il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha nominato quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento il dott. Stefano Bergamasco, cod. fisc. BRG SFN 66T26 H783 L, con studio in Cologna Veneta (Vr), il quale, ricevutane notizia in pari data, ha accettato la nomina in data 01.07.2020;

il sottoscritto, reso edotto dal suddetto professionista, delle varie ipotesi contenute nella legge 3/2012, così come modificata dalla recente L. 176/2020, ha ritenuto che l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 della medesima legge così come verrà illustrato di seguito, risulti la miglior procedura percorribile al fine di procedere alla definizione della situazione di sovraindebitamento in cui il sottoscritto si trova; in subordine ritiene di dover chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, con l'ausilio del gestore della crisi dott. Bergamasco Stefano, valutate tutte le circostanze e le motivazioni di cui appresso, sottopone all'attenzione di codesto Tribunale la seguente

proposta di accordo di ristrutturazione del debito

che consente, se accolta e tramite versamento in danaro, di soddisfare, nei modi e termini che verranno illustrati, i creditori privilegiati e chirografi in misura parziale, ma comunque superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio del sottoscritto.

Cause dell'indebitamento del sottoscritto

Il sottoscritto ritiene indispensabile illustrare le ragioni che hanno determinato l'attuale sovraindebitamento, individuando quale momento iniziale l'improvvisa dipartita del padre [REDACTED] avvenuto in data 13.09.2009 all'età di 61 anni. Il padre all'epoca era amministratore e socio di un gruppo di società operanti nel settore edile (le principali delle quali erano la "Cosbat Srl" e la "Edil T.C. Srl"), con un fatturato annuo complessivo di circa 10 milioni di euro. L'improvvisa dipartita del genitore ha catapultato il sottoscritto, che fino a quel momento era semplice impiegato di cantiere del padre, alla direzione delle società, investendo egli (ed il fratello [REDACTED], anch'egli impiegato amministrativo nelle aziende del padre, la madre [REDACTED] nonché la sorella diversamente abile [REDACTED], allora ventenne) della responsabilità e della gestione di tutte le realtà imprenditoriali fino a quel momento in capo al genitore. Infatti ogni aspetto, sia organizzativo che relazionale, era deciso dal padre anche grazie alla sua spiccata personalità e propensione agli affari. L'attività principale delle società del padre era quella di acquistare dei terreni nella provincia di Verona (come ad esempio a San Pietro di Lavagno e Bonavicina) e zone limitrofe, sui quali edificare delle unità immobiliari da immettere poi sul mercato e conseguire, grazie alla celerità tra l'edificazione e la vendita, i maggiori utili.

Se già l'improvvisa dipartita non fosse stata sufficiente, occorre poi ricordare il momento storico in cui tale funesto avvenimento accadeva: il 2009, anno di pesante crisi che ha colpito il nostro Paese che, oltre ad una stagnazione economica ed una contrazione degli investimenti, ha visto purtroppo tante realtà aziendali chiudere e/o fallire, a partire proprio dalle imprese edili che si sono trovate ad essere il primo comparto coinvolto in quella crisi finanziaria. In questo contesto di montanti difficoltà economiche che cominciavano quindi a rappresentarsi, il sistema bancario fu il primo a cercare di tutelare le proprie esposizioni verso le società del gruppo, andando a chiedere a tutti gli eredi di sostituire le firme a garanzia del padre defunto, annunciando che in mancanza, sarebbero state costrette, alla luce anche del nuovo assetto manageriale, a chiudere i finanziamenti e gli affidamenti bancari in essere. In tale frangente, il sottoscritto (e gli altri eredi) furono nell'impossibilità di rifiutare la concessione delle garanzie personali richieste, pena l'immediato

insorgere dello stato d'insolvenza di tutte le società ereditate dal padre che, purtroppo, arrivò comunque nei successivi anni.

Da quel momento in poi si era cercato, con l'aiuto degli Istituti di credito, di completare tutti i cantieri in essere, per poi collocare sul mercato gli immobili, operazione di comune interesse considerando che le banche avevano consolidato le ipoteche e quindi era loro sconveniente avere gli immobili da ultimare.

Il rapido susseguirsi degli eventi legati ad un inasprimento del comparto edile e le difficoltà legate alla poca esperienza degli eredi hanno determinato una situazione di crescente insostenibilità finanziarie delle realtà aziendali ereditate, tanto che alla fine le due società del gruppo, Cosbat Srl e Edil T.C. Srl, sono state costrette a depositare presso il Tribunale di Mantova domanda di concordato, procedure ad oggi, purtroppo, ancora in essere (quanto alla Cosbat Srl n. 8/2014 e Edil T.C. n. 31/2015).

L'aver rilasciato delle garanzie personali in favore agli istituti bancari operanti con le società del padre alla fine ha causato alla famiglia superstite anche la perdita degli immobili intestati alle persone fisiche eredi. Infatti, dapprima con l'esecuzione immobiliare Tribunale di Verona n. 780/2015 RE è stata aggiudicata all'asta l'abitazione di famiglia dove viveva la madre, [REDACTED] e la sorella [REDACTED], e successivamente con l'esecuzione immobiliare Tribunale di Verona n. 590/2017 RE sono stati aggiudicati l'appartamento sia del sottoscritto che quello del fratello Sebastiano. Con una terza esecuzione infine, la famiglia perse pure un piccolo appezzamento di terreno ereditato dal nonno.

Da ultimo, per completare il quadro delle cause del proprio indebitamento, occorre ricordare l'esperienza imprenditoriale all'interno della "Gusto e Sensi di [REDACTED] e c. snc", società nata nel 2001, esercente l'attività di bar ed inizialmente gestita dal fratello Sebastiano. Quando dopo la morte del padre, in ottica di una razionalizzazione dei flussi reddituali, si era deciso che tutte le attività svolte dai fratelli dovevano essere ricollocate in un unico alveo familiare (anche il sottoscritto aveva nei primi anni del duemila timidamente iniziato ad aprire delle agenzie immobiliari con altri soci), il sottoscritto debitore divenne socio dell'indicata società, pur non partecipando mai alla gestione del bar, né tantomeno alla verifica dell'andamento economico dello stesso, in quanto diretto dal fratello, vero "titolare" del locale. Tale disinteresse ha purtroppo riservato poi delle amare sorprese, atteso che anche la gestione del bar non ha avuto fortuna ed il sottoscritto si è trovato, in virtù della forma societaria, ad appesantire ancor più la propria situazione debitoria con ulteriori esposizioni con gli Istituti Bancari, con l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni e con una lavoratrice dipendente.

Situazione attuale

Al fine di comporre un quadro esauriente della situazione all'interno della quale la presente proposta viene collocata, il ricorrente ritiene necessario precisare che alla data attuale lo stesso risulta essere lavoratore dipendente part-time (a partire dal 01.12.2015) della società Costrizioni Meta srl, impresa di costruzioni edili di San Giovanni Lupatoto (Vr), con mansioni di impiegato tecnico. Lo stesso contratto di lavoro prevede la concessione in uso di una autovettura per utilizzo anche promiscuo (tale mezzo è l'unico quindi di cui si dispone, non avendo in proprietà altra vettura); la retribuzione netta mensile media è di euro 1.200 su quattordici mensilità. Inoltre

dichiara di non aver altri redditi, né di essere titolare di altre provvidenze pubbliche o sociali (come ad es. il cosiddetto "reddito di cittadinanza").

Le ultime dichiarazioni dei redditi presentano i seguenti dati:

- Anno d'imposta 2016	reddito lordo complessivo	€ 20.261
- Anno d'imposta 2017	reddito lordo complessivo	€ 12.329
- Anno d'imposta 2018	reddito lordo complessivo	€ 11.285
- Anno d'imposta 2019	reddito lordo complessivo	€ 12.158

Il sottoscritto viveva con la propria compagna in San Giovanni Lupatoto, sino all'inizio del 2019. Successivamente, per motivi strettamente personali legati alla fine della relazione sentimentale con la stessa, ha deciso di andare ad abitare da solo. Oggi risiede in modesto monolocale concesso in uso gratuito, sempre in [REDACTED], di proprietà di terzi che l'hanno concesso in comodato gratuito, durata sino al 09.09.2025, con comunque obbligo di restituzione a semplice richiesta del proprietario, spese di conduzione e piccola manutenzione ordinaria a carico del sottoscritto.

Lo stesso informa altresì di essere padre del minore [REDACTED], nato a Peschiera del Garda il 01.11.2011, attualmente residente con la madre, al cui mantenimento il sottoscritto concorre con una cifra di € 400 mensili sulla base di un accordo stragiudiziale con la stessa.

Alla luce delle indicate condizioni, il ricorrente illustra le spese personali che mediamente sono necessarie per il sostentamento:

- Generi alimentari	€ 370,00
- Utenze (quota parte)	€ 180,00
- Abbigliamento (rateo mensile)	€ 100,00
- Varie (visite mediche, spese accessorie, minute ecc.)	€ 150,00
- Concorso mantenimento del figlio	<u>€ 400,00</u>
Totale	€ 1.200,00

con ciò dimostrando che lo stipendio medio mensile consente al sottoscritto di soddisfare appena i bisogni minimi per il proprio sostentamento, non riuscendo, all'evidenza, risparmiare alcuna somma, nemmeno per gli inevitabili imprevisti.

Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

Il sottoscritto ricorrente nel corso degli ultimi cinque anni non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, ad eccezione di quanto segue, in quanto il compendio immobiliare era sottoposto alle azioni individuali dei creditori e/o ipotecato. Anzi, il ricorrente ha subito le seguenti azioni immobiliari, che però, per loro natura, non possono essere inquadrate quali atti di disposizione:

- Esecuzione immobiliare n. 780/2015 R.E. Tribunale di Verona (decreto di trasferimento immobiliare n. 426/17 R.D.T del 19.06.2017) avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari (abitazione della madre e della sorella):

Catasto Fabbricati del Comune di Zevio (VR), Fg. 25:

m.n. 540 sub. 1 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. T – cat. A/2 – cl. 2 – 5,5 vani – R.C. Euro 355,06

m.n. 540 sub. 2 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. S1-1 – cat. A/2 – cl. 2 – 12 vani – R.C. Euro 774,69

m.n. 540 sub. 3 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. S1-T – B.C.N.C.

Catasto Terreni del Comune di Zevio (VR), Fig. 25:

m.n. 540 – Ente Urbano – are 27,93

m.n. 539 – frutt irrig – cl. 3 are 01.64 – R.D. Euro 1,75 – R.A. Euro 1,48

m.n. 707 (ex m.n. 616) – frutt irrig – cl. 3 are 55.02 – R.D. Euro 58,75 – R.A. Euro 49,73

m.n. 708 (ex m.n. 616) – frutt irrig – cl. 3 are 17.03 – R.D. Euro 18,18 – R.A. Euro 15,39

- Esecuzione immobiliare n. 2221/2016 R.E Tribunale di Verona avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari (piccolo appezzamento di terreno ereditato dal nonno):

Catasto Terreni del Comune di Zevio (VR), Fig. 25:

m.n. 129 – are 4.13 – incolt. ster. – R.D. euro 0 – R.A. Euro 0

m.n. 668 – are 69.96 – seminativo – R.D. Euro 43,14 – R.A. Euro 32,52

- Esecuzione immobiliare n. 590/2017 R.E Tribunale di Verona (decreto di trasferimento immobiliare n. 222/19 D.T. del 17.04.2019) avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari (abitazione del sottoscritto e del fratello Sebastiano):

Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Fig. 3:

m.n. 776 sub. 2 – via Monte Comun n. 9 – p. T-1 – cat. A/2 – cl. 3 – 5,5 vani sup. cat. mq.113 – R.C. Euro 497,09

m.n. 776 sub. 7 – via Monte Comun n. 9 – p. S1-T – cat. A/2 – cl. 3 – 5,5 vani sup. cat. mq.161 – R.C. Euro 497,09

Esse sono comunque a dimostrazione del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale in conseguenza dell'aggressione dei creditori sociali cui il sottoscritto aveva rilasciato garanzie fidejussorie.

Il sottoscritto ha ceduto in data 16.12.2016 la propria quota di 1/3 del seguente immobile, sito a San Giovanni Lupatoto e censito al Catasto Fabbricati dello stesso comune con:

- fig. 9, m.n. 109 sub 10, cat. C1 di mq. 57

e al Catasto Terreni al

- fig. 9, m.n. 109 are 1.44

Il corrispettivo di € 26.666,66 derivante da detta cessione è stato destinato per € 24.820,78 alla decurtazione del mutuo ipotecario inizialmente contratto per l'acquisto dell'immobile e gravante sullo stesso, residuando € 1.845,88.

Sempre nel medesimo quinquennio, il sottoscritto ricorrente ha ceduto la propria quota sociale nella "Gusto e Sensi di [redacted] e C. snc" con scrittura privata autenticata Notaio [redacted] redatta in data 20.12.2018 ed iscritta al registro delle imprese di Verona in data 05.02.2019 per un corrispettivo di € 622,22. Contestualmente ha acquistato la quota del 50% della "Tagliente Costruzioni snc di Tagliente Matteo" (società a responsabilità limitata parallela costituita subito dopo la morte del padre per l'esecuzione di alcune opere edili) dal fratello per un corrispettivo di € 500,00, con ciò ottenendo una definitiva separazione dei destini delle due società.

Infine sono state cessate le seguenti società:

- in data 23.02.2017 – cancellazione della “Intercasa srl in liquidazione” con sede a Verona, Via Albere n. 20, in cui il debitore aveva una quota di nominali € 3.640, per termine delle operazioni di liquidazione senza alcun riparto;
- in data 04.12.2019 – cancellazione della “Tagliente Costruzioni snc di Tagliente Matteo”, con sede a Verona, Viale dell’industria 38, in cui il debitore aveva una quota nominale di € 1.000, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci (essendone divenuto socio unico).

Situazione debitoria

Ai fini e per i sensi del comma 2 art. 9 L. 3/2012, il ricorrente presenta la situazione debitoria aggiornata. Come richiamato più sopra nel paragrafo relativo alle cause del sovraindebitamento, si possono individuare due importanti tipologie di classi creditorie: il **sistema bancario** (per la maggior parte per garanzie rilasciate dal debitore nell’interesse delle società cui era socio) e l’**erario/enti locali** per tributi (appunto erariali e locali) maturati in capo al ricorrente sia in via diretta, sia indiretta in qualità di socio di società di persone.

Si assommano anche debiti verso un fornitore e una lavoratrice dipendente, riferibili alle attività esercitate tramite le società più sopra indicate. In particolare si fa riferimento al debito verso un fornitore sorto negli anni addietro, quando durante la crisi del settore, i fornitori edili più importanti della Edil T.C. srl più sopra indicata, iniziarono anch’essi a chiedere il rilascio di garanzie personali. Il mancato adempimento delle stesse (dovuto proprio alla carenza di risorse finanziarie della società e del sottoscritto) decretò l’avvio dell’azione di tutela del credito con l’iscrizione di ipoteca giudiziale anche sui beni del ricorrente. Infine il debito verso una lavoratrice dipendente della “Gusto e Senso di [REDACTED] e c. snc” per retribuzioni maturate ma non liquidate. In tema, la società (ed in solido i soci) sono stati condannati al pagamento della somma di € 9.371,08, giusta sentenza n. 52/2016 R.G. 3037/13 emessa dal Tribunale di Verona – sez. lav. in data 05.02.2016.

In ordine al sistema bancario si elencano i seguenti importi:

Creditore	importo del debito	natura	origine
Siena NPL 2018 srl	199.313,37	chirografo	finanziamento
Fino 1 securitisation srl	328.689,24	chirografo	garanzia di firma Edil T.C. srl
Fino 1 securitisation srl	187.000,00	chirografo	garanzia di firma Cosbat srl
Fino 1 securitisation srl	46.545,77	chirografo	successione di Tagliente Luciano
Flaminia SPV srl	300.000,00	ipoteca 4°	garanzia di firma Cosbat srl
Flaminia SPV srl	190.000,00	ipoteca 4°	garanzia di firma Cosbat srl
Flaminia SPV srl	4.879,00	chirografo	garanzia di firma Edil T.C. srl
Intesa San Paolo spa	45.318,92	chirografo	garanzia di firma Gusto e Sensi snc
Intesa San Paolo spa	390.000,00	chirografo	garanzia di firma Edil T.C. srl
Penelope SPV srl	260.000,00	chirografo	garanzia di firma Cosbat srl
Leviticus SPV srl	210.539,71	chirografo	successione di Tagliente Luciano
Ifis NPL spa	43.108,91	chirografo	garanzia di firma Intercasa srl
Credit agricole Friuladria spa	841.977,03	chirografo	garanzia di firma Tagliente Costruzioni snc
Red sea SVP	619.844,15	chirografo	garanzia di firma Edil T.C. srl
Red sea SVP	99.563,41	ipoteca 3°	garanzia di firma Edil T.C. srl
Red sea SVP	<u>105.728,27</u>	ipoteca 1°	mutuo
	3.872.507,78		

mentre in ordine alle partite debitorie con l'erario (Agenzia delle Entrate – riscossioni) si evidenzia la seguente situazione:

Debiti verso Agenzia delle Entrate - Riscossione			
		chirografo	privilegio
Posizione personale		2.460,60	43.270,78
Posizione in qualità di socio coobbligato della			
Gusto e Sensi di Tagliente Sebastiano e C. snc		42.755,60	127.591,92
Posizione in qualità di socio coobbligato della			
Tagliente Costruzioni srl trasformata in snc		<u>3.151,86</u>	<u>222.775,08</u>
totali		48.368,06	393.637,78
Debiti agenzia delle entrate			
avviso di irregolarità n. 0032711117071 del			
30.10.2019 - anno imposta 2016		212,65	3.009,60
avviso di irregolarità n. 0088071818001 del			
21.01.2020 - anno imposta 2017		<u>32,00</u>	<u>468,60</u>
Totale		48.612,71	397.115,98
Debito complessivo			445.728,69

a cui si devono aggiungere i debiti verso il comune di San Giovanni Lupatoto (Vr), come di seguito riportati:

Debiti verso il Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr)			
		chirografo	privilegio
Debiti per Tassa Rifiuti		376,83	1.753,70
Debiti per Imu		326,00	934,00
Debiti per Tasi		62,00	141,00
Debiti per sanzioni del codice della strada		<u>188,40</u>	<u>-</u>
totali		953,23	2.828,70
Debito complessivo			3.781,93

ed i debiti diversi:

Debiti diversi			
Calcestruzzi Danese spa		81.375,50	ipoteca - 2°
(azioni)		<u>9.371,08</u>	privilegio
		90.746,58	

Lo stato passivo del sottoscritto debitore ammonta pertanto ad:

Debiti verso sistema bancario	3.872.507,78
Debiti verso agenzia delle entrate e riscossioni	445.728,69
Debiti verso comune di San Giovanni Lupatoto	3.781,93
Debiti diversi	90.746,58
	4.412.764,98

Si precisa che alla data attuale non sono in corso azioni verso il sottoscritto, ad eccezione della intimazione e precetto a pagare la somma di € 105.728,27, notificata da Prelios Credit Servicing spa (in nome e per conto del creditore Red Sea SPV spa) in data 19.06.2020, e riferita al credito assistito da ipoteca di 1° più sopra indicata.

Ai fini della presente proposta, si ritiene utile riepilgarne i valori, suddividendo l'ammontare della propria posizione debitoria in diverse classi, tenuto conto anche dei vari gradi di privilegio.

<u>Riepilogo per classi</u>	
Debiti assistiti da ipoteca di primo grado	105.728,27
Debiti assistiti da ipoteche di grado inferiore	670.938,91
Debiti verso agenzia delle entrate/riscossione in PRIVILEGIO	397.115,98
Debiti verso Comune di San Giovanni L. in PRIVILEGIO	2.828,70
Debiti verso Trajceva Kristina - retribuzioni in PRIVILEGIO	9.371,08
Debiti verso sistema bancario in CHIROGRAFO	3.177.216,10
Debiti verso agenzia delle entrate/riscossione in CHIROGRAFO	48.612,71
Debiti verso Comune di San Giovanni L. in CHIROGRAFO	953,23
totale	4.412.764,98

Patrimonio del debitore

Il patrimonio del sottoscritto si riassume nell'unica proprietà, peraltro per la quota di 1/3, dei seguenti beni immobiliari, siti nel comune di San Giovanni Lupatoto (Vr), in via Madonnina n. 8 e contraddistinti al Catasto Fabbricati dello stesso comune al:

- foglio 9 mapp. 109 sub. 11, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 1,5, r.c. euro 104,58, di superficie catastale mq. 55;
- foglio 9 mapp. 109 sub. 15, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 1,5, r.c. euro 104,58, di superficie catastale mq. 44;
- foglio 9 mapp. 109 sub. 14, categoria C/2, classe 3, r.c. euro 18,13, di superficie catastale mq. 14;

Le restanti quote di 2/3 appartengono a soggetti terzi, ex soci, con i quali aveva nei primi anni duemila iniziato a gestire le prime iniziative di agenzia immobiliare più sopra ricordate. Nello specifico i tre avevano acquisito detti immobili (più il negozio più sopra ricordato, ceduto nel 2016) per poterli poi affittare e così conseguire una rendita sufficiente almeno a pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto.

Trattasi di due miniappartamenti (mq. 55 e mq. 44) e di un piccolo ripostiglio (mq. 14) inseriti in una piccola cortina edilizia ubicata nel centro del comune di San Giovanni Lupatoto (Vr). Di costruzione ante 1967, risultano essere stati interessati da interventi edilizi nel 1969, nel 1994 ed in sanatoria, nel 2008. Lo stato di manutenzione e conservazione degli stessi è scarso e, data anche la loro vetustà, necessitano di una profonda manutenzione straordinaria.

Il valore di mercato che può essere loro attribuito, sulla base di apposita perizia redatta dall'arch. [REDACTED] di San Giovanni Lupatoto in data 25.11.2020, risulta essere così indicato:

foglio 9 mapp. 109 sub. 11, categoria A/3	€ 33.000
foglio 9 mapp. 109 sub. 15, categoria A/3	€ 28.600
foglio 9 mapp. 109 sub. 14, categoria C/2	€ 4.550

e quindi per un totale di valore pari ad € 66.150, il cui 1/3 è quindi pari ad € 22.050.

Su di essi gravano le seguenti ipoteche:

- ipoteca di I° grado iscritta in data 19.02.2008 ai nn. 7570 RG e 1374 RP, a favore di Banca Popolare di Verona (ora Banco BPM) per un valore capitale di € 133.000 – volontaria a seguito di concessione mutuo fondiario
- ipoteca di II° grado iscritta in data 29.01.2014 ai nn. 2668 RG e 359 RP a favore di Calcestruzzi Danese spa per un valore capitale di € 81.375,50 – giudiziale a seguito decreto ingiuntivo n. 6050/2013 Trib. Verona;
- ipoteca di III° grado iscritta in data 25.08.2014 ai nn. 27852 RG e 4123 RP a favore di BPL Mortgages srl per un valore capitale di € 92.059,59 – giudiziale a seguito decreto ingiuntivo n. 9723/2014 trib. Verona;
- ipoteca di IV° grado iscritta in data 10.02.2015 ai nn. 4031 RG e 532 RP a favore di Veneto Banca sspa per un valore capitale di € 413.533,96 – giudiziale a seguito decreto ingiuntivo n. 29/2015 trib. Treviso.

Inoltre risulta iscritto al registro immobiliare un preliminare di vendita redatto in data 22 maggio 2014 che interessa il solo cespite contraddistinto al foglio 9 mapp. 109, sub. 14, categoria C/2, con termine ultimo per la cessione definitiva il 30 aprile 2017, non perfezionato e pertanto privo di efficacia.

Infine, il sottoscritto è titolare di un conto corrente aperto presso la Fideuram, conto corrente on line, sul quale viene accreditato lo stipendio. Alla data del 12/02/2021 il saldo è di € 1.402,23, ma, essendo destinato al mantenimento dello stesso, non viene messo a disposizione della proposta di accordo con i creditori.

Da rilevare infine il possesso della

- quota del 33,33% (per un valore nominale di € 17.000) della Edil T.C. srl in liquidazione, con sede a Mantova in Via Pomponazzo 50, oggi in procedura di C.P. - nell'ultimo bilancio depositato (31/12/2019) il patrimonio netto contabile era negativo per € 762.877. Lo stato concordatario della società e le previsioni sul suo esito finale fanno prevedere che nessun importo verrà rimborsato ai soci al termine delle operazioni di procedura e di liquidazione

- quota del 22,23% (per un valore nominale di € 2.267) della Cosbat srl in liquidazione, con sede a Mantova in Via P. Verri 1, anch'essa in C.P. - nell'ultimo bilancio depositato (31/12/2015) il patrimonio netto contabile era negativo per € 911.591. Lo stato concordatario della società e le previsioni sul suo esito finale fanno prevedere che nessun importo verrà rimborsato ai soci al termine delle operazioni di procedura e di liquidazione.

Infine, si precisa che il sottoscritto non possiede beni mobili iscritti ai pubblici registri (si ricorda infatti che l'autovettura in utilizzo è di proprietà del datore di lavoro).

Appare pertanto evidente lo squilibrio finanziario, oramai conclamato ed irreversibile, tra patrimonio del sottoscritto (attesa la valutazione di € 22.050) e l'indebitamento complessivo (come sopra descritto di € 4.412.764,98) ed al contempo la totale irrilevanza delle entrate reddituali a definire un qualsiasi ed ipotetico piano di soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

Proposta di accordo

La proposta di accordo prevede quale punto di partenza, la suddivisione dei creditori in classi omogenee, che tenga in debito conto della totale incapienza del valore di mercato attribuibile ai beni costituenti il patrimonio del sottoscritto, rispetto ai vari gradi di ipoteche iscritte sugli stessi.

Il sottoscritto, premesso che, nell'ipotetica alternativa liquidatoria dell'intero patrimonio del sottoscritto si potrebbe ricavare dalla esecuzione sui beni patrimoniali una somma (anche ritenendola pari al valore di stima) di € 22.050 ma, considerate le varie ipoteche gravanti sugli stessi per complessivi euro 719.969,05 oltre accessori (come sopra descritte), ad evidenza, del tutto insufficiente a definire la piena soddisfazione sia dei creditori ipotecari, propone quindi:

1. il degrado del debito verso Red Sea SVP srl (Banco BPM) da credito assistito da ipoteca di primo grado sui beni immobili, a credito chirografo per la parte che non viene soddisfatta dal presente piano. Essendo palese infatti, che l'ipotetico ricavato (anche ritenendolo pari al valore di stima) è ampiamente insufficiente a soddisfare il creditore ipotecario di primo grado, il piano prevede il riconoscimento allo stesso del valore di stima e il degrado della parte insoddisfatta al ceto chirografo;
2. il degrado dei debiti verso i creditori assistiti da ipoteche di gradi inferiori sui beni immobili a crediti chirografi. Considerato il degrado del creditore ipotecario di primo grado, a maggior ragione viene proposto anche il degrado dei creditori ipotecari aventi grado inferiore.

Si propone pertanto la seguente nuova suddivisione in classi:

Riepilogo per classi			
A) Debiti assistiti da ipoteca di primo grado			22.050,00
B1)	Debiti verso Trajceva Kristina per retribuzioni in PRIVILEGIO	9.371,08	
B2)	Debiti verso agenzia delle entrate/riscossione in PRIVILEGIO	397.115,98	
B2)	Debiti verso Comune di San Giovanni L. in PRIVILEGIO	<u>2.828,70</u>	
			409.315,76
C) Debiti assistiti da ipoteca di primo grado - parte retrocessa a CHIROGRAFO		83.678,27	
C) Debiti assistiti da Ipotecche di grado inferiore - parte retrocessa a CHIROGRAFO		670.938,91	
C)	Debiti verso sistema bancario in CHIROGRAFO	3.177.216,10	
C)	Debiti verso agenzia delle entrate/riscossione in CHIROGRAFO	48.612,71	
C)	Debiti verso Comune di San Giovanni L. in CHIROGRAFO	<u>953,23</u>	
			3.981.399,22
totale indebitamento			4.412.764,98

Il sottoscritto, alla luce del proprio patrimonio personale e della complessiva situazione debitoria, propone ai creditori la somma complessiva di euro **157.000 (centocinquantesette/00)**, comprensivo delle spese di procedura oggi quantificate in € 11.596,94. Tale importo ha natura di finanza esterna, ed è messo a disposizione da un terzo soggetto, nello specifico il sig. Defanti Stefano, [REDACTED], [REDACTED], mediante versamento sul conto corrente che sarà intestato alla procedura in oggetto, subordinatamente all'omologa ed alla chiusura immediata della stessa.

Il sig. Defanti Stefano è un soggetto che ha da sempre avuto rapporti di stretta amicizia, con la famiglia Tagliente, ha aiutato i figli nei momenti di difficoltà dopo la morte del padre, e in virtù della quale si è reso oggi disponibile a mettere a disposizione gli importi di cui sopra per aiutare ancora una volta.

La somma di cui sopra verrebbe destinata come segue:

- a. soddisfazione integrale dei crediti posti in prededuzione pari a € 11.596,94, per le spese sorte in funzione della presente procedura,
- b. soddisfazione parziale del creditore ipotecario di 1° grado Banco BPM nella misura di € 22.050 pari al valore di stima;
- c. soddisfazione parziale per i creditori privilegiati per crediti da retribuzione nella misura del 15%
- d. soddisfazione parziale per gli altri creditori privilegiati nella misura del 10%
- e. soddisfazione parziale per i creditori chirografi nella misura del 2%

Il tutto come meglio specificato nella tabella sottostante.

CREDITORE		importo debito	importo proposto	% soddisfazione
Compenso O.C.C.	prededuzione	11.596,94	11.596,94	
Debiti assistiti da ipoteca di I° grado	ipoteca di I° grado	105.728,27	22.050,00	20,86%
Debiti verso retribuzioni	privilegio	9.371,08	1.405,66	15%
Debiti verso agenzia delle entrate - riscossione	privilegio	397.115,98	39.711,60	10%
Debiti verso comune San Giovanni Lup. (Vr)	privilegio	2.828,70	282,87	10%
Debiti assistiti da ipoteca di I° grado - declassati	chirografo	83.678,27	1.673,57	2%
Debiti assistiti da ipoteche di II°, III° e IV° grado - declassati	chirografo	670.938,91	13.418,78	2%
Debiti verso sistema bancario	chirografo	3.177.216,10	63.544,32	2%
Debiti verso agenzia delle entrate - riscossione	chirografo	48.612,71	972,25	2%
Debiti verso comune San Giovanni Lup. (Vr)	chirografo	953,23	19,06	2%
Fondo per adeguamenti e arr.ti			2.324,95	
Totale somme messe a disposizione			157.000,00	

Il sottoscritto precisa che l'effettivo trasferimento delle somme indicate nel piano avverrà nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui lo stesso diverrà definitivo e non più reclamabile, con bonifico diretto su c/c che ogni singolo creditore designerà all'uopo.

CONCLUSIONI

Emergono pertanto con chiarezza i profili di convenienza della presente proposta rispetto ad una ipotesi liquidatoria dei beni intestati al sottoscritto, considerata anche (e soprattutto) l'oggettiva difficoltà e problematica di qualsiasi esecuzione immobiliare in questo particolare periodo, e ancor più di per una quota indivisa di 1/3. Il carattere vantaggioso della proposta non solo è da rinvenire nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nei brevi tempi e nelle modalità di pagamento.

È infatti palese come una eventuale vendita in sede di esecuzione non consentirebbe mai al sottoscritto debitore di estinguere tutti i propri debiti, con conseguente prosecuzione dello stato di sovraindebitamento.

L'esito positivo del presente accordo permetterebbe invece al sottoscritto ricorrente di svolgere una vita dignitosa e di realizzare nuovi progetti di vita, nonché di beneficiare del principio del c.d. *fresh start*, principio alla base della normativa sul sovraindebitamento.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e considerato, il sottoscritto ricorrente

CHIEDE

all'III.mo Tribunale di Verona – Sezione Fallimentare di:

- dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 3/2012 del sottoscritto sig. Tagliente Matteo
- fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 della L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti, in particolare in tema di pubblicità della proposta
- disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, la sospensione delle procedure esecutive pendenti ed il divieto di iniziarne di nuove
- disporre i termini per le comunicazioni.

In via subordinata chiede che il Tribunale adito, nel denegato caso in cui, per qualsivoglia motivo in fatto e in diritto non possa perfezionarsi il proposto accordo con i creditori, di disporre la liquidazione dei beni del sottoscritto ricorrente ai sensi dell'art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012.

Con osservanza.

San Giovanni Lupatoto, 4 marzo 2021

Tagliente Matteo _____

Il sottoscritto Defanti Stefano, _____, sottoscrive il presente accordo di ristrutturazione dei debiti a garanzia dell'impegno finanziario assunto.

Defanti Stefano _____

Allegati:

1. Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute
2. Elenco di tutti i beni patrimoniali del sottoscritto
3. Dichiarazione dei redditi relativi al 2017, 2018 e 2019
4. Relazione particolareggiata redatta dal dott. Stefano Bergamasco gestore della crisi
5. Elenco delle spese correnti per il proprio sostentamento
6. Certificazione di residenza e dello stato di famiglia
7. Perizia di stima redatta dall'arch. _____ in data 25.11.2020
8. Dichiarazione di impegno di finanza esterna